Verbale di Accordo

Addì 18 novembre 2026 si sono incontrate in Roma le seguenti parti:

La Clean Service Srl rappresentata dai Sigg. Antonio Di Loreto e Gianluca Di Loreto

Per le Organizzazioni Sindacali:

La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Pasquale Gangemi;
La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Giorgio Ghiglione;
La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata dai Sigg. Massimiliano Feduzi e Marco Zappacosta
La UGL Ferrovieri Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Alessandro Di Lorenzo;
La Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Mancini;
La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata dai Sigg. Claudio Fiorenza e Andrea Fiorenza;

Premesso che

Che la Clean Service s.r.l., nella forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Elior Ristorazione S.p.A, a far data dal 01/05/2023, è risultata aggiudicataria dell'appalto indetto da Trenitalia S.p.A. per la gestione dei servizi di ristorazione e caring a bordo dei treni AV ed Eurocity, delle sale Freccia e relativi servizi correlati.

Al fine di dare continuità all'attuale organizzazione dei turni di lavoro e, nello stesso tempo, garantire gli attuali livelli occupazionali nelle singole unità operative, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL Mobilità Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, le parti convengono la definizione del presente accordo, di carattere temporaneo valido dal 01 dicembre 2026 al 30 aprile 2027 strutturato sui seguenti punti:

A) **Buoni Pasto**;
Per il personale a cui si applica il presente accordo, valgono le disposizioni dell'art. 48 del CCNL vigente. Il valore di ciascun ticket è fissato a 7,20 €, fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dal CCNL di settore.

B) **Orario di lavoro**
B.1- Tempi Accessori

In applicazione del punto 2.2 dell'art.27, in virtù del modello organizzativo impiegato dall' azienda, le attività preliminari alla partenza e successive all'arrivo del treno, si declinano in:

1. Modello 1 - restano validi i tempi accessori definiti dal CCNL vigente per la presa servizio, attività di controllo del carico in salita sul treno e fine servizio.
   In ragione della composizione del Team, degli spazi disponibili e delle effettive contingenti necessità, tali tempi saranno applicati al solo personale interessato alle attività di controllo del carico. Alla restante parte del team saranno applicati i tempi minimi previsti al modello 2.
2. Modello 2, tale previsione sarà applicabile laddove l'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione del lavoro con particolare riferimento alle modalità utilizzate per il rilevamento della presenza e/o della possibile attribuzione ad altro personale delle attività di verifica sui Piani di Carico, comprendenti anche le Dotazioni di Bordo, i Tempi Accessori forfettizzati saranno declinati come di seguito indicato:

RSR e Addetto al BAR

- Per i treni originari nella stazione di presa servizio con passaggio in presidio, il rilevamento presenza prevederà l'apposizione della firma su apposito registro e il ritiro delle dotazioni di bordo. In tal caso saranno attribuiti **Tempi Accessori pari a 30 minuti;**

- Per i treni originari nella stazione di presa servizio senza passaggio in presidio, al fine di consentire il rilevamento presenza effettuato attraverso i sistemi in dotazione, saranno attribuiti **Tempi Accessori pari a 20 minuti**;

- Per i treni dove è previsto l'avvicendamento del personale in transito i **Tempi Accessori saranno uguali a 15 minuti sia in partenza che in arrivo;**

- Per i soli treni il cui arrivo coincide con il termine della prestazione lavorativa, al fine di consentire i versamenti degli incassi in denaro, saranno attribuiti **Tempi Accessori pari a 20 minuti.** Il fine servizio prevederà l'apposizione della firma su apposito registro, ove in uso e la consegna delle dotazioni di bordo.

- In tutti gli altri casi, in arrivo saranno **previsti 15 minuti.**

ASB

Per gli Addetti ai Servizi di Bordo, i **Tempi Accessori sono fissati in 20 minuti** in **partenza** (treni originari nella stazione di presa servizio) e **15 minuti in arrivo** (termine prestazione lavorativa)

Previo accordo a livello di Unità Operativa, i Tempi Accessori di cui al precedente punto *B.1)*, potranno essere diversamente regolati nei turni di servizio per assolvere a particolari necessità operative - organizzative.

Ove l'Azienda faccia ricorso all'applicazione di quanto definito al precedente punto 2) (Modello.2) la stessa assicura la limitazione ad un unico avvicendamento, fatto salvo diverse intese a livello territoriale, per la sola tratta di andata e/o per la sola tratta di ritorno.

B.2 - Disposizioni in turno

I periodi di Disposizione in Turno sono disciplinati come segue:

- Al personale proveniente da una prestazione ed in procinto di occupare una posizione di "Disposizione" nel turno, sarà assegnata una prestazione entro il termine dell'ultima prestazione svolta;

- Il personale in posizione "Disposizione" sarà comunque avvisato circa la prestazione da svolgere con un anticipo minimo di dodici ore. La comunicazione potrà avvenire in orario compreso tra le 7:00 e le ore 22:00.

- L'Azienda potrà prevedere un massimo di quattro giornate di "disposizioni" per operatore al mese. Le giornate di Disposizione, saranno di norma raggruppate in numero uguale o superiore a due giorni al fine di consentire il proficuo impiego del personale in tale posizione ed al fine di consentire la regolare prosecuzione del turno di servizio.
  Tali giornate saranno conformi a quanto previsto dal presente accordo nonché dal CCNL vigente in ordine alla durata dei riposi giornalieri e/o settimanali.

B.3 Servizio di Riserva

L' azienda al fine di potere garantire i servizi programmati, a seguito di assenze durante il turno di lavoro, prevederà nelle principali Unità Operative (ad esempio Milano, Venezia, Roma, Napoli) uno o più servizi di "Riserva". Tali servizi saranno indicati, analogamente alle altre prestazioni, nei turni di servizio.

Le giornate di "Riserva" sono caratterizzate da orari di inizio e termine della prestazione lavorativa, definiti in conformità con quanto previsto dal CCNL vigente. potrà avere una durata massima di 13 ore nel caso di attività giornaliera (come previsto al punto F.3 sezione SAR), e fino a 24 ore in caso di prestazioni che comportano un riposo fuori residenza.

Tali orari saranno conformi a quanto previsto dal presente accordo nonché dal CCNL vigente in ordine alla durata dei riposi giornalieri e/o settimanali.
L' azienda potrà programmare in turno un numero massimo di due giornate di riserva per operatore al mese.

C) **Indennità economiche**

C.1 (Orario di lavoro – Accessorie)
Al Personale Viaggiante, in ragione di quanto definito al punto B1, nei casi in cui l'Azienda adotti nella compilazione dei turni la previsione del Modello 2, sarà corrisposta una premialità economica giornaliera di turno pari ad euro 3,50 (trevirgolacinquanta)lordi.

C.1 Indennità disposizioni in turno

Per ogni disposizione programmata nei turni di servizio sarà corrisposto un importo economico pari a 5 (cinque) € lordi.

C.2 Indennità servizio di riserva

Al personale in posizione di "Riserva" a cui non dovesse essere assegnato un servizio ai treni, sarà corrisposta per la giornata di mancata utilizzazione un importo pari alla media delle competenze accessorie del Presidio di appartenenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Società Clean Service

Per le OO.SS. Nazionali

Filt CGIL

Fit CISL

UIL Trasporti

UGL Ferrovieri

FAST Confsal

SALPAS Orsa